

DOTT. SSA P. TIGITORE



07902300607	
CORTE DI APPELLO - CATANZARO	
N. 14064	12 NOV. 2012
PRES. Dott. P. Tigitore	RUO
Dott. Costantini	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo

# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851 - fax 06/68897523

Ufficio I



dg.DAG.09/11/2012.0148412.0

Roma, 7/11/2012

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica  
Loro Sedi

e p.c., Al Sig. Capo dell'Ispezzionato Generale del Ministero della Giustizia

Oggetto: quesito sul termine per l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia - art. 170 del DPR 115/02.

Con la disposizione normativa di cui alla lettera a), comma 17, dell'art. 34 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, è stato modificato l'art. 170 del DPR 115/02 concernente l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia.

Con la predetta modifica normativa il giudizio di opposizione di cui all'art. 170 del DPR 115/02 è stato assoggettato alla disciplina prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 150/2011.

Il sopra citato art. 15 del d.lgs. n. 150/2011 nel disciplinare l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia stabilisce, al primo comma, che le controversie previste dall'articolo 170 del DPR 115/02 "sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo".

Ciò premesso, alcuni uffici giudiziari hanno chiesto di conoscere il termine entro il quale può essere proposta l'opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia e se la modifica normativa introdotta con il citato d.lgs. n. 150/2011 abbia inciso sulla disciplina prevista dal DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento.

Avuto riguardo alla problematica evidenziata è da ritenersi che il termine per la proposizione di un'eventuale opposizione al decreto di pagamento ex art. 170 del DPR

115/02, vada individuato, in quello espressamente previsto per il procedimento sommario di cognizione, e, quindi, in quello di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione (vedi art. 702-quater del c.p.c.). Ciò in quanto la modifica normativa introdotta con il d.lgs. n. 150/2011, con lo scopo di uniformare i termini processuali, ha assoggettato l'opposizione di cui al citato art. 170 del DPR 115/02 alla disciplina prevista per il rito sommario di cognizione (ove non diversamente previsto dallo stesso art. 15 del d.lgs. n. 150/2011).

Si ritiene, invece, che restino invariate le disposizioni previste dall'art. 168 del DPR 115/02 in materia di esecutività del decreto di pagamento emesso dal magistrato in quanto non interessate dalla suddetta modifica normativa introdotta con il d.lgs. n. 150/2011.

Le SS.LL. sono invitate a voler far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari interessati.

**Il Direttore Generale**  
*Maria Teresa Saragnano*

